

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEGLI AGRICOLI MARMIFERI  
COMUNALI

ART. 1

- 1) Con la denominazione "Agricoli Marmiferi Comunali" si indicano tutte le zone montane del Comune di Carrara intestate a quest'ultimo come piena proprietà, o come dominio diretto, nel Catasto Estense approvato con editto sovrano del 27 novembre 1824.
- 2) Gli agricoli marmiferi comunali fanno parte del patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.
- 3) L'esercizio delle cave di marmo negli agricoli marmiferi comunali avviene attraverso concessioni amministrative regolate dalle seguenti disposizioni ed è consentita esclusivamente per l'estrazione di marmo in blocchi.
- 4) Oggetto della concessione è l'area appartenente al patrimonio indisponibile del comune data in uso al concessionario, dietro corresponsione di apposito canone, da destinarsi all'attività estrattiva e alle attività di supporto della medesima.
- 5) Si intende per cava il complesso estrattivo oggetto di ciascuna autorizzazione all'escavazione.

ART. 2

- 1) La ricerca di cave negli agricoli marmiferi comunali è consentita soltanto a chi sia munito di un permesso di ricerca rilasciato dalla Giunta Comunale, negli agricoli marmiferi comunali non concessi o comunque non altrimenti posseduti da terzi.  
Il permesso è accordato a chi ne faccia domanda, con le modalità procedurali prescritte dalle leggi della Regione Toscana in materia di autorizzazione ad effettuare lavori di ricerca ai fini di attività estrattive.
- 2) In caso di più domande di permesso di ricerca è preferito il primo richiedente. Le domande saranno protocollate con l'indicazione dell'ora di arrivo.

3) Il permesso di ricerca ha la durata di dodici (12) mesi ed è rinnovabile per una sola volta. Il ricercatore può asportare limitate quantità di marmo per le prove del materiale ma non può svolgere attività di coltivazione della cava. Il ricercatore non ha diritto ad indennizzi o compensi per lavori preparatori nei confronti del Comune o di successivi ricercatori.

4) L'esito della ricerca è favorevole soltanto in caso di accertamento della condizioni necessarie per la escavazione di marmo in blocchi.

### ART. 3

1) La domanda di concessione viene presentata al Sindaco entro il termine di validità del permesso di ricerca e deve essere corredata da una planimetria con indicazione dell'area richiesta per l'escavazione e i servizi, nonché da una relazione geologica e da un piano indicativo di coltivazione della cava, con cartografia in scala 1:1000.

2) La domanda di concessione, nel termine di otto giorni dal ricevimento, viene pubblicata per sessanta giorni consecutivi mediante affissione nell'Albo Comunale, e per tre giorni consecutivi mediante inserzione per estratto nella cronaca locale di due quotidiani. La pubblicazione della domanda deve contenere l'avviso che chiunque abbia interesse può proporre opposizione nel termine dell'affissione all'Albo Comunale.

3) Le opposizioni vengono istruite da una Commissione presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, e composta da un rappresentante della Camera di Commercio, dal dirigente del Settore Marmo con funzioni di segretario, da un rappresentante dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione, da un rappresentante dalla A.S.L. (S.P.I.S.L.L.), e da due esperti in discipline minerarie nominati congiuntamente dalle organizzazioni datoriali. La Commissione resta in carica per la durata del Consiglio Comunale, e riferisce alla Giunta Comunale nel termine di due mesi dalla presentazione delle opposizioni.

Contro le decisioni assunte dalla Giunta comunale sulle opposizioni è previsto il ricorso al TAR da parte degli interessati.

### ART. 4

1) In mancanza di opposizioni o in caso di reiezione delle stesse, l'Ufficio Cave del Comune invita il richiedente la concessione a produrre l'intera documentazione richiesta dalle leggi della Regione Toscana per le autorizzazioni all'escavazione e, con il concorso del richiedente,

provvede a delimitare la zona necessaria alle esigenze della cava e dei suoi servizi.

2) Nel contempo vengono richiesti ed acquisiti tutti i pareri e nulla osta necessari per l'apertura di cava nella zona di cui trattasi, con le modalità previste dalle leggi della Regione Toscana.

3) L'Ufficio Cave del Comune redige apposita planimetria corredata di relazione tecnica, contenente l'estensione dell'area da concedere, le superfici da escavare, gli accessi e l'indicazione delle aree destinate allo stoccaggio del marmo in scaglie e terra movimentata. Qualora, successivamente alla deliberazione della concessione, il concessionario abbia necessità di spostare le aree di stoccaggio sopra indicate per esigenze di lavorazione, provvederà a darne comunicazione al Comune e, decorsi dieci giorni dalla comunicazione, procederà agli spostamenti, fatta salva la successiva attività di verifica e controllo da parte del Comune nell'esercizio dei poteri previsti dalle leggi della Regione Toscana. La planimetria e la relazione vengono allegate all'atto di concessione. La documentazione acquisita ai sensi delle leggi della Regione Toscana sarà utilizzata per il successivo procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'escavazione.

## ART. 5

1) La concessione viene deliberata dal Consiglio Comunale entro il termine massimo di sei mesi dalla richiesta di concessione. Il suo rilascio è subordinato al rispetto degli strumenti urbanistici e ai vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici previsti dalla legge.

2) L'atto di concessione deve indicare:

- a) L'ubicazione, la superficie e i confini della cava;
- b) La durata della concessione;
- c) Gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione e le prescrizioni cui il concessionario deve attenersi;
- d) La disciplina dello sfruttamento degli scarti della lavorazione sulla base delle disposizioni di legge della Regione Toscana in materia.

3) Entro due mesi dalla delibera consiliare di concessione, il richiedente deve comunicare per scritto la sua accettazione; in difetto di ciò decade da ogni diritto. L'atto formale di concessione, con l'allegato disciplinare, deve essere trascritto.

4) Le spese del procedimento concessorio fanno carico al richiedente.

## ART. 6

La concessione è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) L'area concessa è indivisibile.
- b) La zona di naturale compluvio denominata "fossa" può essere usata dalle cave frontiste come area di stoccaggio delle scaglie di marmo e come zona di transito nei limiti e con le modalità previste dalla concessione e dai piani di coltivazione approvati. La sua manutenzione e la sua sicurezza fanno carico agli utenti.
- c) Il concessionario è unico responsabile dei danni derivanti dall'esercizio della cava e dalla mancata custodia.
- d) Ove la concessione venga data a una società di persone, questa deve indicare un unico soggetto per tutti i rapporti con il Comune. In caso di morte del concessionario i suoi eredi dovranno nominare un unico rappresentante per tutti i rapporti con il Comune: ove ciò non avvenga nel termine di quattro mesi dall'apertura della successione, uno degli eredi o il Comune potranno chiedere la nomina dell'unico rappresentante al Presidente del Tribunale
- e) La concessione è trasferibile per atto tra vivi, con l'autorizzazione preventiva della Giunta Comunale. E' anche trasferibile per successione "mortis causa".
- f) Il concessionario ha l'obbligo di tenere la cava in attività. Si considera inattiva la cava quando non sia stata lavorata con più operai per almeno otto mesi continui nel biennio. L'inattività non sarà sanzionabile in tutti i casi di eventi eccezionali e di forza maggiore.  
Sui motivi dell'inattività e sulla loro rilevanza decide la Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 3). Ove sia necessario sospendere le lavorazioni, il concessionario ne darà notizia al Comune; la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3), potrà autorizzare la sospensione per un periodo determinato.

## ART. 7

1) Il concessionario non può concedere ad altri soggetti la coltivazione della cava che è tenuto ad esercitare direttamente. Sono perciò vietati l'affitto della cava, la subconcessione in qualsiasi forma, e l'appalto della coltivazione.

2) E' consentito l'appalto di singole operazioni come ad esempio la pulizia e la messa in sicurezza delle tecchie, degli strapiombi e delle zone pericolose, e altre opere di messa in sicurezza, l'asportazione delle scaglie, la costruzione e manutenzione delle strade di arroccamento.

3) In caso di morte del concessionario o di sua comprovata inabilità, e la concessione venga fatta oggetto di rinuncia, i rinunzianti avranno diritto ad un indennizzo per le migliorie e addizioni apportate alla cava sfruttabili dal concessionario subentrante. L'indennizzo verrà determinato da un collegio arbitrale di natura irrituale. Tale collegio sarà composto da tre arbitri che saranno nominati rispettivamente uno dal concessionario rinunziante, uno dal concessionario subentrante ed il terzo, che avrà funzioni di Presidente del Collegio, sarà indicato congiuntamente dai due arbitri di parte. In caso di mancato accordo sul nominativo da designare provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Massa su istanza dei due arbitri di parte od anche di uno solo di essi. La sede dell'arbitrato sarà Carrara nel luogo fissato dal Presidente del Collegio; il termine per il deposito del lodo è fissato in centottanta giorni dall'accettazione dell'incarico da parte del Presidente. Per quanto qui non regolato si applicheranno le norme previste dal Codice di Procedura Civile. L'obbligo del versamento dell'indennizzo sarà posto come condizione della nuova concessione come meglio precisato nell'art. 12.

#### ART. 8

1) Il diritto del concessionario, previa autorizzazione della Giunta Comunale, può essere oggetto di ipoteca ed esecuzione forzata immobiliare. L'atto di pignoramento immobiliare deve essere notificato anche al Comune. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi a favore e a carico del concessionario risultanti dall'atto di concessione e dal presente regolamento.

2) In caso di caducazione di concessioni aventi per oggetto cave ipotecate, le concessioni stesse saranno aggiudicate al maggior offerente mediante regolare gara. Il prezzo ricavato resterà a disposizione dei creditori fino alla concorrenza dei loro crediti.

Con l'aggiudicazione della gara e il deposito del prezzo l'iscrizione dell'ipoteca sarà cancellata a cura e spese dell'acquirente.

3) Il diritto del concessionario è altresì soggetto ad esecuzione forzata in caso di fallimento. In tale ipotesi il curatore deve darne comunicazione al Comune anche agli effetti delle necessarie autorizzazioni.

#### ART. 9

1) La concessione ha durata di ventinove anni. Sei mesi prima della scadenza il concessionario può chiedere il rinnovo mediante domanda da presentare al Sindaco. La concessione viene rinnovata automaticamente

salvo che sussistano gravi motivi per il diniego, consistenti nella violazione di norme del regolamento o della concessione, sulla cui rilevanza decide la Giunta Comunale, previo parere della Commissione di cui all'art. 3.

2) E' data facoltà al concessionario di richiedere anticipatamente il rinnovo della concessione prima della scadenza. Il rinnovo sarà operato dall'accoglimento della domanda ed avrà durata di 29 anni.

#### ART. 10

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al comune un canone, determinato in relazione al valore di mercato della produzione della superficie in concessione, secondo la previsione dell'art. 32, comma 8, legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. Ove la concessione riguardi soltanto parte della superficie afferente alla cava, che comprende altro o altri appezzamenti, la determinazione del valore è compiuta in relazione alla produzione dell'intera cava, costituente, nel suo complesso, un'unica unità produttiva, salvo individuazione del canone in ragione del rapporto tra superficie oggetto della concessione e superficie totale.

#### ART. 10 bis

1. La determinazione e le rideterminazioni biennali dei canoni sono attuate con i criteri e le modalità che seguono:
  - a) per ciascuna cava è stabilita, in base alla proposta e ai dati eventualmente indicati dal concessionario ai sensi del comma 2 del successivo art. 10 *ter*, nonché ai dati comunque in possesso del comune e, occorrendo, acquisiti con indagine diretta, la qualità, la tipologia e le caratteristiche merceologiche dei prodotti nella loro misura proporzionale.
  - b) si determina quindi il valore unitario medio della produzione, come sopra individuata, con riferimento ai prezzi di mercato per ciascuna qualità e tipologia dei prodotti.
  - c) al valore della produzione così stabilito, riportato all'area oggetto della concessione ai sensi del comma 2 del precedente art. 10, si applica, per ottenere il canone, l'aliquota fissata ogni biennio dal Consiglio comunale non oltre l'8%.

#### ART. 10 *ter*

1. La prima determinazione del canone deve essere attuata entro il mese di

aprile successivo alla concessione, con riferimento all'anno o alla frazione di anno precedente. Nello stesso termine del 30 aprile, di biennio in biennio, il canone deve essere confermato o rideterminato secondo le previsioni dei precedenti articoli 10 e 10 *bis*.

2. All'uopo, entro il mese di febbraio sia per la 1° determinazione sia per le rideterminazioni del canone, il concessionario può formulare al Comune proposta di determinazione del valore unitario medio della produzione, motivata in base a dati ed elementi documentati. In mancanza, e se non ritiene congruo il valore proposto, il Comune notifica al concessionario il canone che ritiene dovuto con lettera raccomandata spedita entro il mese di aprile.
3. Se il concessionario non intende accettare il canone così determinato, deve, entro trenta giorni dalla notificazione, domandare che si proceda a giudizio di stima nominando, nella stessa istanza, un proprio perito. In mancanza, l'entità del canone notificato dal Comune diviene definitiva. Nel caso di presentazione dell'istanza, sono comunque immediatamente dovuti i sette decimi del canone oggetto di notificazione ovvero la maggior somma corrispondente al canone proposto dal concessionario.
4. Nei trenta giorni successivi, il Comune, ai sensi dell'art. 810, Il comma, cod. proc. civ., presenta al Presidente del Tribunale di Massa domanda di nomina del collegio arbitrale designando, a sua volta, il proprio perito ed allegandovi l'istanza di cui al precedente comma 3. Si applicano, per quanto di ragione, gli art. 811, 812, 813, 814 e 815 cod. proc. civ.
5. La perizia è fatta con metodo sommario, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 10 *bis* in funzione del valore unitario medio della produzione ed i periti esprimono un solo giudizio, a maggioranza di voti, con un'unica relazione che, entro due mesi dall'accettazione della nomina, salva l'applicazione dell'art. 829, I comma, cod. proc. civ., deve essere depositata presso la casa comunale. La perizia non è impugnabile se non per mancanza di calcolo o per grave ed evidente errore di apprezzamento. L'eventuale impugnazione non dispensa dal pagamento immediato del canone con essa determinato, con gli interessi legali sull'eventuale differenza rispetto a quanto già corrisposto a termini del precedente comma 3 e dell'art.10 quinquies comma 2. Ove il canone venga determinato in somma eguale o superiore a quella risultante dalla notificazione di cui al comma 2 del presente articolo, le spese della perizia, ivi compreso l'onorario dei periti, salva l'applicazione dell'art. 814, I comma. Cod. proc. civ., sono poste a carico del concessionario.
6. Sull'accordo del comune e del concessionario, la stima può essere affidata

ad un unico perito, anziché al collegio arbitrale. In tal caso, entrambe le parti devono richiederne contestualmente la nomina al Presidente del Tribunale di Massa.

#### ART. 10 *quater*

1. Qualora, nel corso dell'anno, si verificano eventi pregiudizievoli di carattere eccezionale, di essi si tiene conto nella nuova determinazione del canone in quanto e per quanto essi abbiano influito sul valore unitario della produzione.

#### ART. 10 *quinquies*

1. Il pagamento del canone deve essere eseguito dal concessionario all'atto dell'asportazione dai bacini marmiferi dei materiali costituenti la produzione della cava, al passaggio attraverso la pesa. Lo stesso concessionario può tuttavia delegare, per il pagamento, la ditta che esercita l'attività estrattiva o altro soggetto di gradimento del Comune.
2. In pendenza delle operazioni di rideterminazione del canone, e fino a che non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione del nuovo canone eseguita ai sensi del precedente art. 10 *ter*, comma 2, il pagamento al passaggio della pesa verrà commisurato al canone relativo all'anno precedente, salvo adeguamento a quello successivamente rideterminato in via definitiva e salvo conguaglio al termine dell'anno.

#### ART. 10 *sexies*

1. Nel caso in cui venga stipulato tra il Comune ed associazioni di categoria degli operatori economici del settore un accordo per la determinazione di una tariffa unitaria che ingloba il canone di concessione ed il contributo di cui alla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78, i concessionari che vi aderiscono corrispondono, in luogo del canone di concessione, le somme corrispondenti alla tariffa unitaria con le modalità previste nell'accordo medesimo e salvo eventuale rivalsa nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'escavazione secondo le intese convenzionali che abbiano stipulato con questi ultimi.
2. Qualora l'accordo contempli che il pagamento della tariffa debba essere eseguito dal titolare dell'autorizzazione all'escavazione e nel caso che il concessionario vi abbia comunque aderito, il pagamento della tariffa da parte del titolare dell'autorizzazione medesima libera dall'obbligo di pagamento del canone, salvo sempre il regolamento convenzionale dei



rapporti del concessionario con il soggetto obbligato al pagamento della tariffa.

3. In entrambe le ipotesi disciplinate dai precedenti comma 1) e 2) è necessario che all'accordo abbiano aderito sia il concessionario sia, se diverso, il titolare della autorizzazione all'escavazione.
4. Nei casi indicati nei precedenti comma, non si applicano. le previsioni dei precedenti articoli 10, 10 *bis*, 10 *ter* e 10 *quater* .

## ART. 11

1. La rinuncia alla concessione deve farsi con dichiarazione da notificare al Comune nella forma degli atti giudiziari, e produce effetto dalla data della notificazione.

Il rinunciante è costituito custode della cava e non può modificarne lo stato né svolgere lavori di coltivazione.

Il Sindaco prescrive al rinunciante tutti i lavori necessari per la sicurezza dei luoghi e per la risistemazione dell'ambiente, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

2. Il Comune dichiara la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- a) per il mancato pagamento del canone riferito ad un'annualità;
- b) per la cessione, non autorizzata, della concessione;
- c) per inattività della cava, ai sensi dell'art. 6, lettera f), del presente regolamento;
- d) per aver affittato la cava o parte di essa;
- e) per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione;
- f) in caso di gravi inadempienze previste dalle leggi in materia della Regione Toscana.

3. La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla contestazione dell'addebito da parte della Giunta comunale, da attuare entro tre mesi dalla notizia dell'inadempimento, con assegnazione, al concessionario, di un termine non inferiore a trenta giorni per le proprie controdeduzioni. Successivamente, previo esame di tali controdeduzioni, se presentate, sentita la Commissione di cui all'art. 3, la Giunta comunale formula la propria proposta al Consiglio comunale che assume la decisione definitiva con delibera che deve essere notificata al concessionario. Per l'esecuzione dei conseguenti adempimenti, deve essere assegnato al concessionario medesimo un termine non inferiore

a sessanta giorni decorrenti da tale notificazione.

4. La Giunta comunale, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto, può tuttavia proporre, in luogo della dichiarazione di decadenza, limitatamente ai casi indicati con le lettere e) ed f) del comma 2 l'irrogazione di una penale in somma compresa tra euro 40.000 ed euro 400.000. Anche indipendentemente dalla proposta di Giunta, il Consiglio comunale può avvalersi della facoltà di irrogare tale penale in luogo di pronunciare la decadenza. Ove la penale non sia corrisposta nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senz'altro indugio.

## ART. 12

1).La cava oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione, sarà nuovamente concessa, mediante esperimento di pubblica gara, con le modalità dell'appalto-concorso. Insieme alla domanda i concorrenti dovranno far pervenire al Comune, a mezzo lettera raccomandata, i seguenti documenti:

- a) piano indicativo di coltivazione della cava, con indicazione dei mezzi da impiegare, dei programmi di lavoro e della forza lavorativa da impiegare;
- b) dimostrazione dell'idoneità tecnica della Ditta concorrente a mezzo di apposita documentazione;
- c) offerta per le opere e le attrezzature esistenti in cava e per i lavori preparatori sfruttabili, da pagarsi al concessionario precedente in 5 annualità al tasso ufficiale di sconto, con adeguamento annuale alle variazioni dello stesso sulla base della media ponderata annua.

2) le modalità della gara saranno fissate in apposito Regolamento del Consiglio Comunale.

3) Avranno la preferenza nell'ordine, a parità di condizioni di offerta, i concessionari di cave e i proprietari confinanti in attività.

4) Per quanto non disposto ai punti precedenti i rapporti fra concessionario rinunciante, decaduto o scaduto, e il Comune, e i rapporti fra vecchi e nuovi concessionari, vengono regolati per analogia dalle disposizioni contenute nella Legge Mineraria del 1927.

## ART. 13

1) Le concessioni livellarie di cave stipulate dal Comune di Carrara e dalle

soppresse Vicinanze di Carrara, ai sensi delle precedenti norme sugli agri marmiferi, sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, come stabilito dalle leggi della Regione Toscana in materia.

2) Il Comune potrà promuovere la costituzione di consorzi ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale Toscana 3/11/1998 n. 78 e successive modificazioni.

#### ART. 14

1) Tutti coloro che occupano porzioni di agri marmiferi comunali, a qualsiasi titolo, devono aver provveduto nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del precedente Regolamento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 4 maggio 1999, a denunciare al Comune la porzione di agro occupata, avendo specificato il titolo del possesso o della detenzione e se la cava sia o meno in esercizio.

2) I denunzianti che siano titolari di concessioni rilasciate a norma delle precedenti legislazioni, sono tenuti a chiedere contestualmente il rinnovo della concessione alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

3) i denunzianti occupanti senza titolo, o possessori in forza di procedimenti concessori non portati a termine, devono presentare domanda di concessione alla quale avranno preferenza. Il procedimento concessorio potrà apportare modifiche alla consistenza dell'area da concedere, al fine di realizzare che ogni cava abbia superficie, pertinenze e servizi sufficienti al suo esercizio e conformi alla normativa ambientale.

4) Coloro che non hanno presentato la denuncia di cui al primo comma nel prescritto termine di sei mesi, saranno decaduti da ogni diritto sulla concessione o alla concessione.

5) I procedimenti relativi alle domande di rinnovo e/o rilascio, presentate ai sensi dell'art. 14 del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.88 del 29 dicembre 1994 saranno portati a termine entro 1 anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

6) Le deliberazioni sulle domande di cui ai commi secondo e terzo saranno prese dal Consiglio Comunale, entro sei mesi dalla domanda, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3.

## ART. 15

1. Se titolare di una concessione è una società prevista dal libro V, titoli V e VI del codice civile ovvero se più soggetti sono contitolari di una concessione anche per quote diverse, o, ancora, se una cava è oggetto di più concessioni nella titolarità di soggetti diversi, la coltivazione della cava può comunque essere attuata da un socio ovvero da un contitolare della concessione ovvero da un co-concessionario esperto del settore, osservate le condizioni che seguono. Può essere delegato alla coltivazione anche il socio esperto di società titolare di quote o azioni della società concessionaria, purché, tenendo conto della demoltiplicazione inerente a tale partecipazione, siano rispettati i requisiti previsti nel successivo comma 3, lettera a). La coltivazione della cava può essere attuata, altresì, da una società di capitali, il cui capitale sia per l'intero di proprietà dei concessionari, siano essi persone fisiche o giuridiche, purché tutti ne siano soci, salvo gli eventuali titolari di quote minimali, come definite nel successivo comma 3, lettera c).

2. In presenza di più concessioni relative ad un'unica cava, i concessionari si considerano in comunione tra loro, relativamente alle situazioni soggettive inerenti a tutte le concessioni.

3. I rapporti tra società e socio, tra comunione e comunista e tra soggetto concessionario e società coltivatrice delegati alla coltivazione della cava sono disciplinati da contratto o regolamento appositi, da trasmettere in copia autentica al Comune, che assicurino il rispetto delle seguenti previsioni:

a) Non può essere delegato alla coltivazione della cava un socio o un contitolare della concessione che non fruisca di una partecipazione, nella società o nella comunione, pari almeno al venticinque per cento, determinato, peraltro, senza tenere conto della presenza eventuale di soci minimali come definiti nella successiva lettera c).

b) La produzione delle cava è acquisita alla società o alla comunione concessionarie ovvero, alternativamente, direttamente ai soci o ai comunisti su delega della società o della comunione, per un prezzo pari almeno al suo costo di produzione e che non ecceda il costo medesimo per oltre il venticinque per cento. La società o la comunione ovvero, in luogo di esse, i soci e i comunisti sono obbligati all'acquisto, a tale prezzo e per le quote di loro spettanza, anche ai sensi della successiva lettera c).

c) In caso di quote minimali di partecipazione alla comunione dei concessionari, ossia di quote non eccedenti il cinque per cento calcolato con riferimento alla superficie dell'agro o degli agri marmiferi costituenti la cava, la relativa partecipazione potrà essere disciplinata diversamente dal regolamento della comunione, anche prevedendo una corresponsione in denaro.

d) Le quote di attribuzione, ai singoli soci e ai singoli co-concessionari, della produzione acquisita alla società o alla comunione non devono differire per oltre il venticinque per cento dalle quote di partecipazione nella società o nella comunione.

4. Nei casi di delega della coltivazione della cava a socio, co-concessionario esperto o società di capitali partecipata, la responsabilità per l'adempimento di tutti gli obblighi, anche procedurali, inerenti alla concessione previsti dall'art. 6 nonché degli obblighi inerenti alla determinazione ed al pagamento del canone di cui agli art. 10 e seguenti del presente regolamento, è loro estesa, in solido con il concessionario o i concessionari, i quali rimangono obbligati al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

5. La coltivazione delle zone contigue o vicine comprese in cave diverse, oggetto di diverse concessioni, ove ciò appaia necessario al fine di assicurarne un più razionale sfruttamento ovvero ricorrano ragioni di sicurezza, deve essere attuata, in mancanza di accordo tra i concessionari, ai sensi dell'art. 17 legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 78.

6. Qualora la concessione nella titolarità della società ovvero nella contitolarità di più soggetti abbia ad oggetto uno o più cave delle quali, con motivazioni tecniche e nel rispetto della sicurezza, si intenda, sempre che sia possibile ed opportuno, procedere a coltivazione separata, la società o la comunione possono delegare soggetti diversi che potranno essere distintamente autorizzati alla coltivazione, sempre nel rispetto delle previsioni del presente articolo.

7. Per quanto non disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione le norme del codice civile in materia di società o di comunione.

#### ART. 15 bis

1. Qualora la coltivazione degli agri in concessione prosegua, oltre il termine previsto nel successivo art. 16, in violazione delle regole fissate negli art. 7 e 15 del presente regolamento, il concessionario o i concessionari incorrono, di diritto, nella decadenza dalla concessione, che il Comune dichiara osservate le forme previste dall'art. 11 del presente regolamento.

2 I concessionari incorrono, del pari, in decadenza di diritto qualora

vengano meno e non siano ripristinate, entro centoottanta giorni, le condizioni sotto le quali è consentita, dall'art. 15, la coltivazione delle cave ad opera di socio, comunista o società partecipata.

#### ART. 16

1. Nel caso in cui i concessionari non provvedano direttamente alla coltivazione della cava ai sensi dell'art. 7, comma 1, del presente regolamento, la regolarizzazione della coltivazione nelle forme consentite dall'art. 15 deve essere compiuta entro il 31 dicembre 2005. In ogni caso, tali modalità di coltivazione devono essere osservate a far data dal 1 gennaio 2006.

2. E' fatto obbligo ai soggetti concessionari di comunicare al Comune tempestivamente e comunque entro novanta giorni, ogni variazione dello stato di fatto rilevante ai fini dell'applicazione degli art. 7 e 15 del presente regolamento.